



Università degli Studi di Messina
Dipartimento di Civiltà antiche e moderne

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
INTERCLASSE IN TRADIZIONE CLASSICA E ARCHEOLOGIA DEL
MEDITERRANEO (CLASSE LM-15 + LM-2)**
(Emanato con D.R. n. 1542 del 20.07.2017)

Art. 1- Premessa

1. È attivato, presso il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell'Università degli Studi di Messina, il Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Tradizione classica e Archeologia del Mediterraneo, secondo la vigente normativa di Ateneo.
2. Il corso appartiene alla Classe LM-15 + LM-2 ed ha durata di 2 anni per complessivi 120 crediti.
3. Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Tradizione classica e Archeologia del Mediterraneo, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari.
4. Il presente Regolamento Didattico delinea gli aspetti organizzativi del Corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 - Obiettivi formativi

1. Il Corso di Laurea Magistrale Interclasse in "Tradizione classica e Archeologia del Mediterraneo" intende offrire agli studenti avanzate competenze e capacità di elaborazione critica nel campo delle discipline storiche, filologico-letterarie ed archeologiche ed è concepito quale prosecuzione *dell'itinerario* di studi di base del Corso Triennale in Lettere, *curricula* classico e archeologico.
2. Il percorso formativo è finalizzato a dotare gli studenti di solide basi teoriche e metodologiche, indispensabili all'osservazione, all'analisi e alla ricostruzione delle società antiche, nei loro molteplici aspetti storico-politici, letterari, sociali, economico-produttivi, monumentali e artistici. Ciò avverrà attraverso il potenziamento delle metodologie e delle tecniche di ricerca specifiche delle scienze storiche, filologico-letterarie ed archeologiche, relative al mondo antico e medievale, con un'attenzione costante al rapporto diretto con le fonti. La conoscenza approfondita delle civiltà letterarie greca e latina, della storia antica, greca e romana, e dell'archeologia classica e medievale verrà ulteriormente accresciuta in relazione a nuove prospettive di indagine, quali quella sociologica, quella relativa alla storia delle idee e quella dell'innovazione tecnologica. Gli studenti saranno messi nelle condizioni di potenziare ulteriormente l'uso di tutti gli strumenti di ricerca, da quelli tradizionali, che mantengono ancora valida utilità, a quelli informatici e telematici e di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
3. Per il conseguimento di questi obiettivi l'offerta didattica prevede un congruo numero di crediti relativamente a SSD fondamentali nell'ambito delle lingue e delle letterature classiche, della storia antica, greca e romana, dell'archeologia e degli strumenti e dei metodi della ricerca storica, filologica e archeologica.
4. Gli studenti durante il percorso formativo avranno così l'opportunità di:

- attuare una lettura critica di testi (letterari, epigrafici e papiracei) e di documenti archeologici (contesti, monumenti, opere d'arte, monete e prodotti della cultura materiale) relativi alla cultura greca, romana e medievale;
- collocare tali testimonianze nel contesto culturale e storico;
- seguire le linee di sviluppo della tradizione e della critica su questi temi;
- acquisire le metodologie relative a queste attività.

Sono inoltre previste attività di ricerca sul campo (scavi archeologici e ricognizione sul territorio, ricerche d'archivio ed esame di manoscritti conservati in biblioteche pubbliche e private), attività di laboratorio e/o tirocinio presso soprintendenze, musei, archivi, biblioteche e case editrici, ulteriori conoscenze informatiche e linguistiche.

Art. 3 - Profili professionali di riferimento

1. Il Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Tradizione classica e Archeologia del Mediterraneo prepara alle seguenti attività professionali:

- svolgere funzioni di responsabilità in istituzioni di ambito pubblico o privato, italiane e straniere, destinate ad attività di ricerca, tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e archeologico: Soprintendenze, Musei, Università, Centri di Ricerca, Archivi di Stato, Biblioteche, Centri culturali, Fondazioni, Case editrici, redazioni giornalistiche, etc.;
- accedere agli ulteriori livelli della formazione scientifica (Scuola di specializzazione, Dottorato, Master o altro) ai fini dell'assunzione di più elevate responsabilità nelle diverse istituzioni culturali;

2. Il Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Tradizione classica e Archeologia del Mediterraneo consente i seguenti sbocchi occupazionali:

- l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, una volta completato il processo di abilitazione all'insegnamento previsto dalla normativa vigente;
- l'accesso a posti di ruolo con funzioni di responsabilità nell'amministrazione pubblica.

3. Il Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Tradizione classica e Archeologia del Mediterraneo prepara alle professioni di:

Archeologi - (2.5.3.2.4)

Esperti d'arte - (2.5.3.4.2)

Scrittori e poeti - (2.5.4.1.1)

Linguisti e filologi - (2.5.4.4.1)

Archivisti - (2.5.4.5.1)

Bibliotecari - (2.5.4.5.2)

Curatori e conservatori di musei - (2.5.4.5.3)

Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche - (2.6.2.4.0)

Art. 4 - Articolazione in *curricula*

Il Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Tradizione classica e Archeologia del Mediterraneo è articolato nei seguenti *curricula*: i) Tradizione classica; ii) Archeologia del Mediterraneo

Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Tradizione classica e Archeologia del Mediterraneo si richiede: possesso della laurea triennale, conseguita presso l'Università degli Studi di Messina o altra Università italiana, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dalle disposizioni ministeriali, purché gli studenti siano in grado di utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano ed abbiano acquisito almeno 48 CFU nei

seguenti SSD: L-ANT/01 Preistoria e protostoria; L-ANT/02 Storia greca; L-ANT/03 Storia romana; L-ANT/04 Numismatica; L-ANT/05 Papirologia; L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche; L-ANT/07 Archeologia classica; L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale; L-ANT/09 Topografia antica; L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica; L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca; L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina; L-FIL-LET/05 Filologia classica; L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica; L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina; L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica; L-FIL-LET/10 Letteratura italiana; L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana; L-LIN/01 Glottologia e linguistica; L-OR/01 Storia del Vicino Oriente antico; M-STO/09 Paleografia.

2. Per chi intenda iscriversi alla classe LM-2 (*Curriculum* di “Archeologia del Mediterraneo”), sui 48 CFU richiesti almeno 30 devono ricadere nei seguenti SSD: L-ANT/01 Preistoria e protostoria; L-ANT/02 Storia greca; L-ANT/03 Storia romana; L-ANT/04 Numismatica; L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche; L-ANT/07 Archeologia classica; L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale; L-ANT/09 Topografia antica; L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica.

3. Per chi intenda iscriversi alla classe LM-15 (*Curriculum* di “Tradizione classica”), sui 48 CFU richiesti almeno 30 devono ricadere nei seguenti SSD: L-ANT/02 Storia greca; L-ANT/03 Storia romana; L-ANT/05 Papirologia; L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca; L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina; L-FIL-LET/05 Filologia classica; L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica; L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina; L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica; L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana.

4. La verifica della preparazione degli studenti viene effettuata dall'apposita Commissione per la valutazione della preparazione dello studente (D.M. 270/04, art. 6, comma 2), nominata dal Consiglio del Corso di Studio, che attraverso un colloquio accerta il possesso delle conoscenze necessarie alla frequenza dei corsi.

5. Ove la Commissione ravvisi delle lacune nelle conoscenze necessarie alla frequenza dei corsi può proporre al Consiglio una loro integrazione.

Art. 6 - Attività formative

1. Le attività formative comprendono: insegnamenti, laboratori, seminari, conferenze, tirocini, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea, che assicurino competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerenti con le tematiche del Corso stesso.

2. Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Il lavoro di apprendimento universitario viene misurato in CFU (crediti formativi universitari). A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 6 ore di didattica frontale per le lezioni, nonché a 10 ore per le esercitazioni, le attività di laboratorio. Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU.

4. I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.

5. Le predette attività formative sono impartite: i) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe; ii) negli ambiti disciplinari affini o integrativi. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività per la preparazione della prova finale, attività attinenti la conoscenza della lingua straniera e le abilità informatiche, attività formative di tirocinio.

6. L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti attivabili e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'articolazione in moduli e la durata in ore sono riportati nel Manifesto degli Studi vigente.

Art. 7 - Attività a scelta dello studente e crediti extracurricolari

1. I crediti a scelta dello studente possono essere conseguiti, preliminarmente, attraverso esami relativi a discipline insegnate nel Dipartimento o, se non attivate, nell'Ateneo, autonomamente scelti dallo studente.

2. È possibile acquisire tali crediti anche con la partecipazione a seminari, conferenze, convegni, attività cinematografiche o teatrali, viaggi di studio, visite guidate etc., tutte iniziative che devono essere organizzate da docenti e/o da strutture dell'Ateneo o comunque da quest'ultimo riconosciute.

3. La richiesta di riconoscimento delle iniziative deve essere presentata, da uno o più docenti dell'Ateneo, ai corsi di studio o al Dipartimento, attraverso una circostanziata istanza che contenga tutti i dati necessari (programma, impegno orario, modalità di rilevazione delle presenze, svolgimento di una relazione scritta da parte dello studente con il corrispondente impegno orario, verifica finale). I Consigli interessati deliberano il riconoscimento dell'attività, affidando ai docenti proponenti il compito di rilasciare agli studenti la certificazione necessaria per la convalida dei CFU conseguiti, secondo le procedure previste dai successivi commi 5 e 6.

4. Possono essere valutate esclusivamente le attività svolte durante il periodo di iscrizione universitaria, fermo restando l'eventuale riconoscimento di esami sostenuti in una carriera universitaria pregressa.

5. L'attribuzione dei CFU per le attività al comma 2 avverrà sulla base della congruità dell'iniziativa con gli obiettivi formativi del corso di studio e secondo la seguente tabella (resta inteso che l'impegno complessivo dello studente deve rispettare la proporzione di 25 ore per 1 CFU = 1 ECTS.):

- per attività frequentate per 2-3 h (con impegno individuale aggiuntivo dello studente di 4-3 h) CFU 0,25;
- per attività frequentate per 4-5 h (con impegno individuale aggiuntivo dello studente di 8-7 h) CFU 0,50;
- per attività frequentate per 6-7 h (con impegno individuale aggiuntivo dello studente di 12-11 h) CFU 0,75;
- per attività frequentate per 8-10 h (con impegno individuale aggiuntivo dello studente di 17-15 h) CFU 1 e relativi multipli sino ad un massimo di CFU 2 per ogni singola iniziativa.

6. La convalida di detti CFU da parte del Consiglio di Corso di Studio avverrà su richiesta dello studente interessato e sulla base di una dettagliata attestazione, rilasciata dal responsabile dell'iniziativa, contenente tutti i dati utili a valutare l'effettiva partecipazione dello studente (nome e cognome dello studente, numero di matricola, data/e dell'attività, numero di ore complessive impegnate dallo studente nell'attività).

7. E' possibile infine acquisire tali crediti a scelta attraverso tirocini, competenze linguistiche, competenze informatiche e altre attività formative in eccedenza rispetto a quelle minime richieste dal Manifesto degli studi.

8. In merito ai crediti extracurricolari, lo studente potrà conseguirne senza limiti all'interno del CdS, fino a 24 CFU per insegnamenti attivati in altri CdS.

Art. 8 - Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

1. La frequenza alle lezioni non è obbligatoria.

2. Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali ed eventualmente anche in esercitazioni, laboratori e seminari. Il Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Tradizione classica e Archeologia del Mediterraneo favorisce lo svolgimento di seminari pluridisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto conoscenze e metodologie. Il Corso di Laurea può prevedere esperienze di didattica in modalità "e-learning".

3. I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti con delibera del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Calendario d'Ateneo. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l'espletamento degli esami di profitto. Gli insegnamenti hanno di norma cadenza semestrale.
4. Il periodo di svolgimento delle lezioni e della prova finale sono stabiliti dal Calendario didattico approvato annualmente e consultabile sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Art. 9 - Esami e altre verifiche del profitto

1. Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine di ogni attività formativa, secondo modalità stabilite dai singoli docenti.
2. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.
3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o pratici, in relazione a quanto determinato dal Consiglio di Corso di Studio e ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Didattico di Ateneo.
4. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d'esame.
5. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse.
6. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale.
7. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo; allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo, purché tra il primo ed il secondo appello intercorra un intervallo temporale di almeno trenta giorni.
8. Gli esami e le valutazioni di profitto relativi agli insegnamenti opzionali, come "attività autonomamente scelte" dallo studente, possono essere considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti ad una unità.
9. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche extracurricolari, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
10. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (c.d. esami extracurricolari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
11. I docenti hanno la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali intermedie durante il proprio corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina.
12. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Tradizione classica e Archeologia del Mediterraneo e sono composte da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente affidatario dell'insegnamento.
13. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente affidatario del corso o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal Professore o Ricercatore indicato nel provvedimento di nomina.
14. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro docente. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, Professori e/o Ricercatori di settori

pertinenti, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia, nominati dal Direttore di Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Studio.

15. Il Direttore del Dipartimento stabilisce la data degli appelli delle diverse sessioni.

16. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata.

17. Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 10 - Trasferimenti e riconoscimento crediti

1. Nei casi di trasferimento da altra Università, di passaggio da altro Corso di Studio, di nuova iscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo, italiano o straniero, il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, valutandone l'anno di acquisizione per verificarne l'attualità o la obsolescenza, ma assicurando nel contempo il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente. In linea di principio, il Consiglio di Corso di Studio riconosce i CFU acquisiti negli stessi SSD del Manifesto degli Studi del Corso, convalidando il corrispondente esame purché tali crediti non siano giudicati in tutto o in parte obsoleti. In tal caso, il Consiglio di Corso di Studio può prevedere prove integrative.

2. Qualora il numero di crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un SSD sia inferiore al numero dei crediti formativi impartiti nel corrispondente SSD dell'insegnamento previsto nel Corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, stabilisce le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti.

3. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in SSD diversi da quelli impartiti nel Corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dal Manifesto degli Studi e salva la possibilità di prevedere integrazioni. I CFU in soprannumero che non fossero convalidati sono acquisiti nella carriera dello studente come "attività a scelta" nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo.

4. Per ottenere il riconoscimento dei crediti, anche sotto forma di convalida degli esami sostenuti in una precedente carriera, lo studente deve allegare alla domanda la propria carriera con i programmi degli esami superati.

5. Il Consiglio di Corso concede l'iscrizione ad anni successivi al primo quando la quota dei crediti formativi acquisiti e riconosciuti allo studente sia non inferiore alla metà dei CFU previsti dal Manifesto degli Studi per l'anno o gli anni precedenti.

Art. 11 - Attività di tirocinio

1. Le attività di tirocinio curriculare sono finalizzate a porre lo studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione ed al suo arricchimento professionale.

2. Le attività di tirocinio curriculare sono svolte presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione, la lista delle quali è consultabile nel sito internet del Dipartimento.

3. Le attività di tirocinio curriculare proprie del Corso di Studio vengono prevalentemente svolte presso strutture dell'Ateneo, quali la Biblioteca del DiCAM, o presso strutture esterne, quali cantieri di scavo e ricognizione archeologica, magazzini di materiali archeologici, numismatici, artistici, librari, archivistici, monumenti oggetto di studi e rilievi, etc., se tali attività sono gestite da docenti del Dipartimento attraverso regolare rapporto di concessione o convenzione di collaborazione con

gli specifici Enti preposti (Soprintendenze, Musei, Parchi archeologici, Biblioteche, Enti Locali); tali docenti figureranno quali responsabili del tirocinio.

4. Le attività di tirocinio curriculare sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del Corso di Laurea attraverso la sottoscrizione, quale Ente proponente, dell'apposito modello di Progetto formativo.

Art. 12 - Mobilità e studi compiuti all'estero

1. Il Corso di Laurea Magistrale promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambio internazionali riconosciuti dall'Ateneo.

2. Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale può riconoscere come tirocinio curriculare eventuali attività svolte all'estero.

3. Il Consiglio s'impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus i CFU acquisiti durante il periodo di permanenza all'estero, previo parere del referente della mobilità internazionale del Dipartimento e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei CFU maturati all'estero.

Art. 13 - Propedeuticità

Non sono stabilite propedeuticità.

Art. 14 - Prova finale

1. La prova finale consiste nella discussione, davanti a una Commissione nominata secondo le norme previste dal Regolamento Didattico del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne, di una Tesi di laurea elaborata sotto la guida di un docente relatore. Attraverso la Tesi di laurea, che avrà l'impostazione di un saggio scientifico, il candidato dovrà dimostrare di avere acquisito approfondite conoscenze specifiche e, facendo uso delle opportune metodologie, di saper condurre con originalità una ricerca nel campo delle discipline storiche, filologico-letterarie e archeologiche.

2. La Tesi dovrà rappresentare il culmine del processo formativo affrontato dallo studente e mettere in evidenza la consapevole acquisizione degli strumenti critici affinati nel corso degli studi, in base ai quali offrire interpretazioni personali, innovative e scientificamente fondate.

3. La Tesi di laurea sarà un lavoro di ricerca originale di stampo storico-archeologico nella classe LM-2 (con particolare attenzione all'analisi di documenti e/o problematiche di carattere storico, archeologico, numismatico ed epigrafico: SSD L-ANT/02, L-ANT/03, L-ANT/04, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ANT/10), filologico-letterario o storico nella classe LM-15 (centrale dovrà essere nella ricerca la presenza in originale della lingua greca e/o latina: SSD L-ANT/02, L-ANT/03, L-ANT/05, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/05, L-FIL-LET/07, L-FIL-LET/08, L-FIL-LET/13).

4. Il calendario delle sedute di laurea, la composizione delle commissioni, le modalità di svolgimento dell'esame finale e l'attribuzione del punteggio sono stabiliti dall'art. 19 del Regolamento del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne.

Art. 15 - Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento, che ne stabilisce le modalità di espletamento.

2. Il Corso di Laurea Magistrale, per offrire un supporto coordinato e costante, nomina ogni tre anni due tutor, uno per classe, per orientare, assistere, motivare e rendere attivamente partecipi gli studenti.

3. Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di Laurea rientra nei compiti istituzionali dei docenti.

Art. 16 - Studenti impegnati part-time

È compito del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale prevedere, a favore degli studenti che facciano richiesta di part-time, specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del Corso, distribuendo le attività formative ed i crediti da conseguire su un numero di anni fino al doppio di quello istituzionale. Sono assicurate forme di tutorato e di sostegno.

Art. 17 - Studenti fuori corso, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

1. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del suo Corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
2. Il Corso di Studio può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso.
3. Per quanto attiene all'eventuale decadenza o alla possibilità di rinuncia agli studi da parte dello studente, si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 18 - Diritti degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nelle personali carriere di studio è di competenza del Rettore.
2. Eventuali istanze degli studenti relative a disfunzioni dei servizi amministrativi sono presentate al Direttore Generale il quale adotta, con la massima tempestività, i provvedimenti consequenziali.
3. Eventuali istanze relative all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche sono rivolte al Direttore di Dipartimento il quale adotta i provvedimenti consequenziali, informandone, se del caso, il Consiglio di Dipartimento. Qualora dovessero perdurare disfunzioni nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività didattiche, è facoltà degli studenti rivolgersi al Rettore ovvero al Garante degli studenti.

Art. 19 - Docenti del Corso di Studio

1. Annualmente, e nel rispetto della data entro la quale i Dipartimenti deliberano l'attivazione dei Corsi per l'anno accademico successivo, il Consiglio del Corso di Studio indica al Dipartimento gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, gli insegnamenti da sdoppiare e quelli cui si debba far ricorso a mutuaione.
2. Ciascun docente responsabile di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi assegnati. Eventuali assenze devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi nonché autorizzate dal Direttore del Dipartimento, che provvederà affinché ne sia data comunicazione agli studenti.
3. I docenti, sia di ruolo sia a contratto, sono tenuti a presentare al Coordinatore del Corso, entro il 15 giugno di ogni anno, i contenuti e i programmi degli insegnamenti dell'anno accademico successivo, compilati in ogni loro parte, secondo lo schema predisposto da ESSE3. Il Consiglio di Corso di Studio, entro quindici giorni, ne verifica la congruità con i CFU assegnati e la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso. Il Coordinatore curerà l'invio dei verbali di adozione dei programmi alla Commissione paritetica per l'approvazione finale.
4. Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle lezioni on line, annotandovi gli argomenti svolti nel corso dell'insegnamento. Il registro, debitamente compilato, deve essere salvato definitivamente e reso disponibile al Direttore del Dipartimento entro 30 giorni dal termine del semestre di riferimento della disciplina. È dovere del Direttore di Dipartimento segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei docenti che non assolvono tali obblighi.
5. I docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza per tenere in loro presenza lezioni su argomenti specifici del programma d'insegnamento.

6. Le attività di ricerca dei docenti che vengono svolte in Ateneo nell'ambito delle discipline del Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Tradizione classica e Archeologia del Mediterraneo riguardano tematiche sia di base, sia applicative, coerenti con le attività formative individuate nella progettazione del Corso.

Art. 20 - Nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti a scrutinio segreto e nominato con decreto rettorale. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Nel caso che nessun candidato raggiunga il *quorum* suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età.
2. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

Art. 21 - Verifica periodica dei crediti

Ogni anno il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale, all'esito del riesame annuale o periodico del gruppo di riesame e sentita la Commissione paritetica, valuta la congruità del numero di CFU assegnati ad ogni attività formativa. Ove sia ritenuto necessario, il Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il corso delibera di modificare il presente regolamento secondo la procedura di cui all'art. 15, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 22 - Valutazione della qualità delle attività svolte

1. Nel Consiglio di Corso di Laurea è costituito un gruppo di AQ (Assicurazione della Qualità) composto da tre docenti, un rappresentante degli studenti ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
2. Il gruppo di AQ viene nominato dal Consiglio di Corso di Studio ogni triennio.

Art. 23 - Modalità di approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne, sentita la Commissione Paritetica, ed approvato dal Senato Accademico su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Disposizione finale

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.